

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2405 del 18 dicembre 2015 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per prodotti agricoli originari dell'Ucraina

Articolo 1

Sono aperti i contingenti tariffari dell'Unione per i prodotti elencati nell'allegato originari dell'Ucraina.

Articolo 2

I dazi doganali applicabili alle importazioni nell'Unione di prodotti elencati nell'allegato e originari dell'Ucraina sono sospesi nei limiti dei rispettivi contingenti tariffari di cui all'allegato.

Articolo 3

I prodotti elencati nell'allegato sono accompagnati dalla prova dell'origine come disposto nel protocollo I, allegato III, dell'accordo di associazione fra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra. (\*)

Articolo 4

I contingenti tariffari di cui all'allegato sono gestiti dalla Commissione a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno 20 dicembre 2015 (successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea).

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2015.

(\*) “ La disposizione dell’articolo 3 del reg.to (UE) 2015/2405 stabilisce che il beneficio dei contingenti tariffari è subordinato alla presentazione di un certificato EUR.1; tuttavia in deroga all’articolo 3, e in considerazione del titolo V del protocollo I dell’Accordo di associazione UE-Ucraina (GU L 161 del 29.5.2014) e dell’articolo 22 (1) del predetto protocollo, una dichiarazione su fattura dell’esportatore può essere accettata come prova di origine. Pertanto, nei casi in cui siano rispettate le disposizioni dell’articolo 22, paragrafo 1, del protocollo I dell’Accordo di associazione UE-Ucraina, la dichiarazione su fattura può essere accettata come prova di origine alternativa al certificato EUR.1.”

(TAR n. 2017/47 del 16-6-2017 - DIREZIONE CENTRALE LEGISLAZIONE E PROCEDURE DOGANALI Ufficio tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli)

**ALLEGATO**

Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto il campo di applicazione del regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, in base ai codici NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente annuale (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)
09.6700	0204 22 50 0204 22 90	Cosce o mezze cosce di animali della specie ovina, altri pezzi non disossati (esclusi carcassa e mezzena, busto o mezzo busto, costata e/o sella), freschi o refrigerati	Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12.	1 500 <sup>(1)</sup>
	0204 23	Carni disossate di animali della specie ovina, fresche o refrigerate		
	0204 42 30 0204 42 50 0204 42 90	Pezzi non disossati di animali della specie ovina, congelati (escluse carcassa, mezzena e costata)		

	0204 43 10 0204 43 90	Carni disossate di agnello, congelate Carni disossate di animali della specie ovina, congelate		
09.6701	0409	Miele naturale	Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12.	5 000 <sup>(2)</sup>
09.6702	0703 20	Aglio, fresco o refrigerato	Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	500
09.6703	1004	Avena	Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	4 000
09.6704	1701 12	Zuccheri greggi di barbabietola senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	20 070
	1701 91			
	1701 99	Zuccheri diversi dallo zucchero greggio		
	1702 20 10	Zucchero d'acero, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti		
	1702 90 30	Isoglucosio allo stato solido, contenente, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio		
	1702 90 50	Maltodestrina allo stato solido e sciroppo di maltodestrina, contenente, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio		
	1702 90 71 1702 90 75 1702 90 79	Caramello		
	1702 90 80	Sciroppo di inulina		
	1702 90 95	Altri zuccheri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio		
09.6705	1702 30 1702 40	Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 50 % di fruttosio, escluso lo zucchero invertito	Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	10 000 <sup>(3)</sup>
	1702 60	Altro fruttosio e sciroppo di fruttosio, contenente, in peso, allo stato secco, più di 50 % di fruttosio, escluso lo zucchero invertito		
09.6706	2106 90 30	Sciroppi di isoglucosio, aromatizzati o colorati	Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo	2 000
	2106 90 55	Sciroppi di glucosio e di maltodestrina, aromatizzati o colorati		

	2106 90 59	Sciropi di zucchero aromatizzati o colorati (esclusi gli sciropi di isoglucosio, lattosio, glucosio e maltodestrina)	successivo dall'1.1 al 31.12	
09.6707	ex 1103 19 20	Semole e semolini di orzo	Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	6 300 <sup>(4)</sup>
	1103 19 90	Semole e semolini di cereali (esclusi frumento (grano), segala, avena, granturco, riso e orzo)		
	1103 20 90	Agglomerati in forma di pellets di cereali (esclusi frumento, segala, avena, granturco, riso e orzo)		
	1104 19 10	Cereali di frumento (grano) schiacciati o in fiocchi		
	1104 19 50	Cereali di granturco schiacciati o in fiocchi		
	1104 19 61	Cereali d'orzo schiacciati		
	1104 19 69	Cereali d'orzo in fiocchi		
ex 1104 29	Cereali lavorati (ad esempio: mondati, perlati, tagliati o spezzati), diversi dai cereali di avena, di segala o di granturco			
	1104 30	Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati		
09.6708	1107	Malto, anche torrefatto	Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	7 000
	1109	Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco		
09.6709	1108 11	Amido di frumento (grano)	Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	10 000
	1108 12	Amido di granturco		
	1108 13	Fecola di patate		
09.6710	3505 10 10	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (esclusi amidi e fecole esterificati o eterificati)	Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	1 000 <sup>(5)</sup>
	3505 10 90			
	3505 20 30	Colle con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25 %		
	3505 20 50			
3505 20 90				
09.6711	2302 10	Crusche, staccature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellet, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali (esclusi quelli del riso)	Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	17 000 <sup>(6)</sup>
	2302 30			
	2302 40 10			
2302 40 90				
	2303 10 11	Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore a 40 % in peso		
09.6712	0711 51	Funghi del genere <i>Agaricus</i> , temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati	Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	500

	2003 10	Funghi del genere <i>Agaricus</i> preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico					
09.6713	0711 51	Funghi del genere <i>Agaricus</i> , temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati	Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	500			
09.6714	2002	Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	10 000			
09.6715	2009 61 90	Succo di uva (compreso il mosto di uva) di un valore Brix inferiore o uguale a 30 e di valore non superiore a 18 EUR per 100 kg di peso netto	Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	10 000 (7)			
	2009 69 11	Succo di uva (compreso il mosto di uva) di un valore Brix superiore a 67 e di valore inferiore o uguale a 22 EUR per 100 kg di peso netto					
	2009 69 71 2009 69 79 2009 69 90	Succo di uva (compreso il mosto di uva) di un valore Brix superiore a 30 e inferiore o uguale a 67, di valore inferiore o uguale a 18 EUR per 100 kg di peso netto					
	2009 71 2009 79	Succo di mela					
09.6716	0403 10 51 0403 10 53 0403 10 59 0403 10 91 0403 10 93 0403 10 99 0403 90 71 0403 90 73 0403 90 79 0403 90 91 0403 90 93 0403 90 99	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati, con aggiunta di aromatizzanti, di frutta, noci o cacao	Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	2 000			
	09.6717	0405 20 10 0405 20 30			Paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ma non superiore a 75 %	Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	250
	09.6718	0710 40 0711 90 30 2001 90 30 2004 90 10 2005 80			Granturco dolce	Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	1 500

09.6719	1702 50	Fruttosio chimicamente puro	Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	2 000 <sup>(8)</sup>
	1702 90 10	Maltosio chimicamente puro		
	ex 1704 90 99	Altri prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao, aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 %		
	1806 10 30 1806 10 90	Cacao in polvere, avente tenore, in peso, di saccarosio o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 %		
	ex 1806 20 95	Altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg, aventi tenore, in peso, di burro di cacao inferiore a 18 % e tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 %		
	ex 1901 90 99	Altre preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 %		
	2101 12 98 2101 20 98	Preparazioni a base di caffè, tè o mate		
	3302 10 29	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande, contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda, con titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore o uguale a 0,5 %		
09.6720	1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili	Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	2 000
	1904 30	Bulgur di grano		
09.6721	1806 20 70	Preparazioni dette «Chocolate milk crumb»	Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	300 <sup>(9)</sup>
	2106 10 80	Altri concentrati di proteine e altre sostanze proteiche testurizzate		
	2202 90 99	Bevande non alcoliche diverse dalle acque, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404 uguale o superiore a 2 %		
09.6722	2106 90 98	Altre preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove	Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	2 000
09.6723	2207 10 2208 90 91	Alcole etilico non denaturato	Dall'1.1 al 31.12.2016 e per	27 000 <sup>(10)</sup>

	2208 90 99		ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	
	2207 20	Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo		
09.6724	2402 10	Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco	Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	2 500
	2402 20 90	Sigarette contenenti tabacco, non contenenti garofano		
09.6725	2905 43	Mannitolo	Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	100
	2905 44	D-glucitolo (sorbitolo)		
	3824 60	Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44		
09.6726	3809 10 10	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove, a base di sostanze amidacee	Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	2 000
	3809 10 30			
	3809 10 50			
	3809 10 90			

- (<sup>1</sup>) Con un aumento di 150 tonnellate l'anno dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2021.
- (<sup>2</sup>) Con un aumento di 200 tonnellate l'anno dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2021.
- (<sup>3</sup>) Con un aumento di 2 000 tonnellate l'anno dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2021.
- (<sup>4</sup>) Con un aumento di 300 tonnellate l'anno dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2021.
- (<sup>5</sup>) Con un aumento di 200 tonnellate l'anno dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2021.
- (<sup>6</sup>) Con un aumento di 1 000 tonnellate l'anno dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2021.
- (<sup>7</sup>) Con un aumento di 2 000 tonnellate l'anno dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2021.
- (<sup>8</sup>) Con un aumento di 200 tonnellate l'anno dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2021.
- (<sup>9</sup>) Con un aumento di 40 tonnellate l'anno dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2021.
- (<sup>10</sup>) Con un aumento di 14 600 tonnellate l'anno dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2021.